COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.12.2005
COM(2005) 700 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

INDICE

Introduzione 3

1. Contesto: principali disposizioni previste dal regolamento n. 1185/2003 3

2. Periodi considerati e rispetto degli obblighi di relazione imposti agli Stati membri ... 4

3. Ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità di rilasciare permessi di pesca speciali che autorizzano l'asportazione delle pinne a bordo – Situazione generale 5

4. Informazioni relative al rilascio di permessi di pesca speciali che autorizzano l'asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci e alle condizioni associate 6

4.1. Numero di permessi di pesca speciali e giustificazione..... 6

4.2. Corrispondenza tra peso delle pinne e peso dei corpi di squalo 7

4.3. Documentazione ritenuta valida dagli Stati membri ai fini del controllo dello sbarco separato di pinne e corpi – Sbarchi in porti non comunitari 7

5. Controllo del rispetto del regolamento da parte dei pescherecci titolari di un permesso di pesca speciale..... 8

6. Sviluppi internazionali in materia di divieti della pratica dello spinnamento..... 9

7. Conclusioni 10

Allegato Trasmissione delle relazioni nazionali 11

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

Introduzione

La forte domanda di pinne di squalo sul mercato internazionale e il valore commerciale relativamente basso della carne di squalo, nonché le difficoltà pratiche legate alla sua conservazione a bordo, hanno portato alla diffusione di una pratica che consiste nell'asportare le pinne dagli squali catturati dai pescherecci per poi rigettare in mare le carcasse degli animali.

Questa pratica, nota con il nome di "spinnamento", desta crescente preoccupazione a livello internazionale e comunitario in quanto provoca un'elevata mortalità di squali, con effetti devastanti e insostenibili sulle popolazioni di tali animali.

Su proposta della Commissione[1], il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1185/2003[2] al fine di vietare la pratica dello spinnamento nelle acque comunitarie e, per i pescherecci comunitari, nelle acque di tutto il mondo, riconoscendo tuttavia la possibilità di una pesca legittima dello squalo nei casi in cui gli esemplari catturati sono interamente utilizzati.

La presente relazione generale sul funzionamento del regolamento n. 1185/2005 è presentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 6 di detto regolamento.

1. CONTESTO: PRINCIPALI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO N. 1185/2003

Il sistema più pratico ed efficace per attuare il divieto di asportazione delle pinne e per rendere meno allettanti le catture accessorie di squali durante le operazioni di pesca è quello di vietare lo spinnamento a bordo nonché, come conseguenza logica, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di pinne che sono state asportate dal corpo dello squalo. Tali divieti generali sono sanciti dall'articolo 3 del regolamento.

Benché sia possibile procedere all'eviscerazione o alla decapitazione degli squali, per alcuni tipi di pesca potrebbe sussistere la necessità pratica di asportare le pinne degli squali a bordo e di lavorare separatamente le pinne e il resto del corpo, anche nei casi in cui la carcassa viene conservata (ad esempio nel caso delle navi congelatrici che passano lunghi periodi in mare). In tali circostanze, il regolamento (articolo 4) consente alle autorità competenti di derogare ai divieti generali summenzionati mediante il rilascio di un permesso di pesca speciale che autorizza l'asportazione delle pinne a bordo dei

1 COM (2002)449 def. del 5 agosto 2002.

2 Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, GU UE L 167 del 4 luglio 2003, pag. 1.

pescherecci. Il rilascio del permesso speciale è tuttavia subordinato alla condizione che tale lavorazione sia debitamente giustificata e che vengano utilizzate tutte le parti dell'animale.

Inoltre, in tali circostanze, il peso delle pinne asportate dagli squali catturati non deve superare un peso di riferimento corrispondente alle restanti parti degli animali presenti a bordo. Il valore della corrispondenza tra il peso delle pinne e quello delle parti restanti degli animali catturati è stabilito dagli Stati membri in funzione del tipo di pesca, del tipo di lavorazione e di magazzinaggio e della composizione delle catture per specie. Tuttavia, per limitare i possibili abusi, il peso teorico delle pinne non deve in nessun caso superare il 5% del peso vivo degli squali catturati.

Inoltre, al fine di facilitare l'applicazione del regolamento, l'articolo 5 del medesimo prevede una serie di disposizioni volte a garantire la tracciabilità e la corretta registrazione delle operazioni di cattura, sbarco, trasbordo e vendita, soprattutto nei casi in cui la cattura di squali non è sbarcata nel suo insieme. In questo caso gli Stati membri definiscono il tipo di documentazione giudicato valido al fine considerato. È inoltre previsto un sistema di notifica preliminare inteso a rafforzare i controlli sugli sbarchi nei porti non comunitari (la notifica deve avvenire almeno 72 ore prima dello sbarco).

Infine l'articolo 6 del regolamento impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione, entro il 1º maggio di ogni anno, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra i controlli realizzati per verificare il rispetto del regolamento da parte dei pescherecci e specifica, in particolare, il numero di permessi speciali rilasciati, la base tecnica per stabilire la corrispondenza teorica tra peso delle pinne e peso dei corpi e la documentazione ritenuta valida ai fini del controllo dello sbarco separato di pinne e corpi. Una volta ricevuta la seconda relazione annuale degli Stati membri, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore.

2. PERIODI CONSIDERATI E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI RELAZIONE IMPOSTI AGLI STATI MEMBRI

Il regolamento n. 1185/2005 è entrato in vigore il 2 settembre 2003. La prima relazione degli Stati membri per il periodo di attuazione 2003 (che copre solo l'ultima parte del 2003) doveva essere trasmessa il 1º maggio 2004. La seconda relazione annuale per l'intero 2004 (a partire dal 1º maggio per i nuovi Stati membri interessati) doveva essere presentata entro il 1º maggio 2005.

In linea generale gli Stati membri non hanno rispettato i termini prescritti per la trasmissione delle relazioni e i servizi della Commissione hanno inviato lettere di sollecito alla maggior parte degli Stati membri tradizionalmente operanti nel settore della pesca. Inoltre, nonostante l'elevata specificità del campo di applicazione del regolamento n. 1185/2005 e la conseguente possibilità di formulare in modo relativamente conciso le informazioni riguardanti la sua applicazione, alcuni Stati membri hanno dovuto essere ulteriormente invitati per iscritto a presentare complementi di informazione (per maggiori dettagli sulla trasmissione delle relazioni nazionali e sullo scambio di corrispondenza con gli Stati membri a questo riguardo si rimanda all'allegato).

Poiché, a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 1185/2003, la Commissione è tenuta a presentare la propria relazione entro il 1º gennaio 2006, la presente relazione è stata redatta sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 30 settembre 2005.

A tale data mancavano ancora le relazioni di cinque Stati membri per il 2004 (Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi e Slovenia) e non erano ancora pervenuti i complementi di informazione richiesti ad altri sette Stati membri in merito a questioni specifiche.

3. RICORSO, DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, ALLA POSSIBILITÀ DI RILASCIARE PERMESSI DI PESCA SPECIALI CHE AUTORIZZANO L'ASPORTAZIONE DELLE PINNE A BORDO – SITUAZIONE GENERALE

Nel 2003, per il periodo di applicazione del regolamento, sono stati rilasciati permessi di pesca speciali, che autorizzano la pratica dello spinnamento a bordo, da due dei 13 Stati membri interessati: Germania e Spagna. La Spagna ha inoltre precisato che nel settembre 2003 era stata inviata ai rappresentanti delle marinerie interessate una nota informativa sui requisiti imposti dal regolamento 1885/2003. Analogamente, subito dopo la pubblicazione del regolamento, le autorità portoghesi hanno informato le marinerie interessate circa la necessità di chiedere permessi speciali. Il Portogallo ha inoltre predisposto le misure amministrative necessarie ai fini della concessione dei permessi; in pratica, però, nessun permesso ha potuto essere rilasciato dalle autorità nazionali prima della fine del 2003. Il Portogallo ha dichiarato nella sua relazione che intende rilasciare permessi speciali per il 2004.

Gli altri Stati membri non hanno rilasciato permessi di pesca speciali che autorizzano l'asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci[3]. La maggior parte degli Stati membri ha riferito che non si era riscontrata alcuna necessità in questo senso, che la pesca dello squalo da parte delle loro flotte pescherecce era limitata o che venivano sbarcati esclusivamente squali interi. Nessuno di questi Stati membri ha fornito indicazioni in relazione alle possibilità future di rilasciare permessi di pesca speciali.

I dati relativi ai paesi dell'UE-15 comunicati per il 2004 erano simili ai dati del 2003, ad eccezione di una variazione significativa per il Regno Unito, che nel 2004 ha rilasciato permessi di pesca speciali.

Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, al 30 settembre 2005 non erano ancora pervenute le relazioni di Malta e Slovenia relative al 2004. Le autorità polacche hanno dichiarato di non aver rilasciato permessi di pesca speciali che autorizzano la pratica dello spinnamento a bordo dei pescherecci. In base alle informazioni trasmesse da Cipro, Estonia e Lettonia, neppure questi Stati membri avrebbero rilasciato permessi speciali, ma i servizi della Commissione sono ancora in attesa di una conferma in questo senso. A sostegno delle loro affermazioni, questi Stati membri affermano generalmente che la pesca dello squalo non è praticata dalle loro flotte e che le eventuali catture accessorie di questi animali sono sbarcate intere. La Lituania ha riferito che il 2004 è stato un anno di

[3] Dalle informazioni trasmesse dall'Italia per il 2003 risulta che non è stato necessario rilasciare permessi speciali. Nessuna risposta è tuttavia pervenuta alla Commissione a seguito della sua richiesta di confermare il mancato rilascio dei permessi in questione.

transizione dopo l'adesione e che non sono stati rilasciati permessi speciali per l'anno in questione. Nella relazione della Lituania per il 2004 si precisa tuttavia che nel 2005 è stato rilasciato un permesso speciale all'unico peschereccio che pratica la pesca dello squalo come specie bersaglio e sbarca generalmente le proprie catture a Vigo.

4. INFORMAZIONI RELATIVE AL RILASCIO DI PERMESSI DI PESCA SPECIALI CHE AUTORIZZANO L'ASPORTAZIONE DELLE PINNE DI SQUALO A BORDO DEI PESCHERECCI E ALLE CONDIZIONI ASSOCIATE

Il presente capitolo illustra in modo circostanziato le informazioni trasmesse dagli Stati membri che hanno fatto ricorso nel 2003-2004 alla possibilità prevista dal regolamento 185/2003 di concedere ad alcuni dei loro pescherecci permessi di pesca speciali che autorizzano la pratica dello spinnamento a bordo.

4.1. Numero di permessi di pesca speciali e giustificazione

Nel 2003 le autorità tedesche hanno concesso permessi speciali a tre pescherecci sulla base di una dichiarazione rilasciata dall'armatore circa la necessità della lavorazione a bordo e l'impegno a utilizzare tutte le parti degli squali. In base alle loro indicazioni, tali pescherecci operano principalmente nelle acque irlandesi e sbarcano generalmente in Spagna. Nella sua relazione per il 2004, la Germania ha precisato che la stessa procedura era stata applicata nel 2004 per il rilascio di permessi di pesca speciali ai medesimi tre pescherecci. Tuttavia, in una successiva risposta ad una richiesta di informazioni complementari, la Germania ha riferito che nel 2004 erano stati concessi permessi di pesca speciali ad altre due navi, per un totale di cinque pescherecci.

La Spagna ha rilasciato 182 permessi speciali nel 2003, tutti a pescherecci con palangari di superficie. 90 permessi sono stati concessi a imprese operanti in acque spagnole e 86 a imprese operanti in acque internazionali. Sei permessi sono stati rilasciati a pescherecci dediti ad attività di pesca sperimentale (nelle zone VIII a, b, c, d). Nel 2004 sono stati rilasciati 198 permessi speciali a pescherecci con palangari di superficie operanti in acque spagnole (99) e a pescherecci con palangari di superficie operanti in acque internazionali (91), a un peschereccio con palangari per la pesca d'altura operante in acque spagnole (1) e per attività di pesca sperimentale (7). Non sono state fornite indicazioni sui motivi che giustificano la necessità di permessi speciali.

Il Portogallo non ha rilasciato alcun permesso speciale nel corso del 2003; tuttavia esso ha concesso 11 permessi speciali nel 2004 a pescherecci operanti con palangari (e dediti alla pesca di pesci spada e squali pelagici). Tali permessi sono stati concessi nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni: dichiarazione del peschereccio circa la capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo, giustificazione della necessità della lavorazione a bordo (per motivi di commercializzazione o di magazzinaggio) e verifica dell'esistenza della pertinente autorizzazione sanitaria per la lavorazione a bordo.

Nel 2004 il Regno Unito ha rilasciato 20 permessi di pesca speciali in deroga al divieto generale della pratica dello spinnamento a bordo dei pescherecci. Tuttavia la relazione nazionale non comprende indicazioni più precise a questo proposito, in particolare per quanto riguarda la giustificazione della necessità di tali deroghe.

4.2. Corrispondenza tra peso delle pinne e peso dei corpi di squalo

I quattro Stati membri che hanno rilasciato permessi speciali nel 2003 e/o 2004 hanno applicato il rapporto massimo teorico del 5% (peso delle pinne rispetto al peso vivo degli squali).

Spagna e Portogallo ritengono tuttavia che tale rapporto massimo del 5% del peso vivo non corrisponda esattamente alla situazione effettivamente riscontrata dalle loro flotte pescherecce. La relazione delle autorità spagnole fa riferimento ad alcuni risultati presentati nell'ambito del gruppo di lavoro del CIEM[4] e sottolinea l'opportunità di fissare livelli diversi in funzione dell'attività di pesca. Il Portogallo ha fornito una serie di risultati (presentati anche in occasione della riunione dell'ICCAT del 2004) riguardanti il rapporto tra peso delle pinne e peso vivo delle verdesche catturate da pescherecci con palangari nell'Atlantico centro-orientale (acque delle Azzorre), in base ai quali un rapporto del 6,6 % risulterebbe confacente alla situazione portoghese.

Ad eccezione del Portogallo, che ha altresì fornito alcune indicazioni sul rapporto effettivamente utilizzato a fini di controllo nel 2003 (12% del peso eviscerato), gli Stati membri non hanno trasmesso altre precisazioni sulla relazione tra peso delle pinne e peso dei corpi (con particolare riguardo al fattore di conversione utilizzato dalle loro autorità di controllo per stabilire concretamente se la proporzione tra le pinne e le parti lavorate delle carcasse detenute a bordo corrisponde al rapporto teorico del 5%, basato sul peso vivo degli squali).

Secondo il Regno Unito, i dati disponibili non sono sufficienti per poter modificare il rapporto massimo autorizzato dal regolamento n. 1185/2005. Data l'importanza della pesca dello squalo e il modo in cui operano i pescherecci nazionali, la Germania ha addotto motivi di proporzionalità e di contenimento dei costi a giustificazione della mancata realizzazione di ricerche scientifiche che forniscano la base tecnica per stabilire la corrispondenza teorica tra peso delle pinne e peso dei corpi degli squali.

4.3. Documentazione ritenuta valida dagli Stati membri ai fini del controllo dello sbarco separato di pinne e corpi – Sbarchi in porti non comunitari

I documenti richiesti a fini di controllo ai pescherecci spagnoli (o comunitari) che intendono procedere in Spagna a sbarchi separati comprendono i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo, i documenti di vendita e il permesso di pesca speciale. I pescherecci non comunitari sono invece tenuti a presentare alle autorità di controllo spagnole il manifesto di carico e tutti i documenti di cattura e di vendita. La relazione delle autorità spagnole per il 2004 fa altresì riferimento a un decreto ministeriale, in corso di elaborazione, volto a istituire un registro delle catture specifico per i pescherecci di lunghezza inferiore a dieci metri che potrebbero beneficiare di un permesso di pesca speciale (e che non sono soggetti ad obblighi generali in materia di giornali di bordo). Il nuovo decreto comprenderebbe inoltre informazioni particolareggiate sui controlli. Nelle relazioni annuali non figurano indicazioni sul possibile grado di diffusione degli sbarchi separati di pinne e di corpi nei vari porti

[4] Gruppo di lavoro sulla pesca degli elasmobranchi (2003) del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

rispetto alla pratica che consiste nello sbarcare contemporaneamente la totalità della cattura.

Nel 2003 le autorità portoghesi hanno segnalato che non ritenevano necessaria una documentazione specifica complementare, in quanto la flotta in questione non effettuava sbarchi separati. L'assenza di sbarchi o di trasbordi separati di pinne e corpi di squalo è stata confermata anche per il 2004.

La pratica degli sbarchi separati delle pinne e di altre parti delle carcasse non è stata autorizzata dalle autorità britanniche (i permessi di pesca speciali che autorizzano lo spinnamento a bordo, rilasciati nel 2004, impongono lo sbarco contemporaneo delle pinne e dei corpi).

La Germania non ha fornito indicazioni precise circa l'esistenza di sbarchi separati di pinne e di corpi di squalo. Tuttavia, poiché la quasi totalità degli squali catturati da pescherecci battenti bandiera tedesca è stata sbarcata in altri Stati membri, le relazioni presentate dalle autorità tedesche insistono sulla necessità di basarsi sui controlli realizzati da altri Stati membri.

Per quanto riguarda possibili sbarchi di squali fuori della Comunità da parte di pescherecci titolari di un permesso di pesca speciale, il Portogallo ha riferito che una piccola parte delle catture di squalo è stata sbarcata a Città del Capo, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni a questo proposito (in particolare in relazione all'osservanza o al funzionamento del sistema di notifica preliminare previsto in questo caso dal regolamento n. 1185/2005). Stando alle indicazioni complementari trasmesse dalla Germania, i pescherecci tedeschi titolari di un permesso di pesca speciale che autorizza lo spinnamento degli squali a bordo non effettuerebbero sbarchi di squali in porti non comunitari. Al 30 settembre 2005 si attendevano ancora complementi di informazione a questo riguardo da parte della Spagna e del Regno Unito.

5. CONTROLLO DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEI PESCHERECCI TITOLARI DI UN PERMESSO DI PESCA SPECIALE

Nelle relazioni annuali iniziali la maggior parte degli Stati membri non ha fornito indicazioni o si è limitata a trasmettere informazioni sommarie sull'osservanza del regolamento da parte dei pescherecci e sull'esito dei controlli. I servizi della Commissione hanno pertanto dovuto chiedere complementi di informazione alle amministrazioni nazionali.

Di norma sembra che i controlli siano stati realizzati nell'ambito delle consuete attività di ispezione, con le modalità e secondo le procedure tradizionalmente applicate nel settore della pesca (controlli sugli sbarchi, controlli a bordo o controlli documentali, in funzione delle possibilità pratiche).

Ad eccezione di un controllo in mare su un peschereccio, le autorità tedesche hanno riferito che i pescherecci titolari di un permesso speciale che autorizza lo spinnamento degli squali a bordo operano tradizionalmente in acque non soggette alla giurisdizione nazionale (principalmente nelle acque dell'Irlanda, cui non hanno accesso gli ispettori tedeschi) e sbarcano direttamente in Spagna. Pertanto la Germania ha potuto effettuare

unicamente controlli documentali. Le autorità tedesche hanno ribadito che in questi casi i controlli sulle operazioni di pesca o sugli sbarchi dipendono dalle misure attuate dalle autorità competenti di altri Stati membri.

Per quanto riguarda l'esito dei controlli, gli Stati membri che non hanno rilasciato permessi di pesca speciali non hanno riscontrato violazioni del regolamento n. 1185/2005 nel periodo 2003-2004. In particolare non sono stati individuati casi certi di pratiche di spinnamento (ad esempio mediante ritrovamento di casse di pinne di squalo senza le restanti parti delle carcasse). Alcune infrazioni sono state segnalate per il 2004 in relazione a pescherecci titolari di un permesso di pesca speciale. Tali infrazioni riguardavano il mancato rispetto degli obblighi di registrazione o del rapporto massimo di corrispondenza tra peso delle pinne e peso delle carcasse detenute a bordo.

In particolare, la Germania ha segnalato l'avvio di una procedura amministrativa di infrazione per mancata registrazione del peso delle pinne asportate. Il Portogallo ha riferito alcune carenze in relazione alla registrazione differenziata delle pinne di squalo, segnatamente da parte di proprietari di navi congelatrici. Alle navi in questione sono stati trasmessi richiami affinché adottassero opportuni provvedimenti correttivi. Non sono state riscontrate irregolarità nei documenti dei pescherecci controllati al momento dello sbarco. La Spagna ha riferito che le 119 ispezioni effettuate nel 2004 su pescherecci con palangari e navi congelatrici recanti a bordo catture di squalo hanno permesso di individuare tre infrazioni (su un totale di 33) per inosservanza del requisito relativo al rapporto massimo del 5% del peso vivo previsto dal regolamento n. 1185/2005.

6. SVILUPPI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI DIVIETI DELLA PRATICA DELLO SPINNAMENTO

Il divieto istituito dal regolamento n. 1185/2005 in relazione alla pratica dello spinnamento si applica a tutti i tipi di pesca nelle acque comunitarie e a tutti i pescherecci comunitari operanti in acque non comunitarie. In linea con la politica attuata dalla Comunità di promuovere con uguale impegno la conservazione delle risorse in tutte le acque in cui operano i suoi pescherecci, la Comunità si adopera anche per favorire la promozione delle misure intese a vietare la pratica dello spinnamento, ai fini della loro adozione da parte di istanze internazionali e segnatamente da parte delle organizzazioni regionali per la pesca (ORP).

Negli ultimi due anni diverse ORP hanno deciso di vietare la pratica dello spinnamento sulla base di una proposta della Comunità (con il sostegno di altre parti). Le ORP che al 30 settembre 2005 avevano adottato tale decisione sono le seguenti:

- la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)[5],

- la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC)[6],

[5] Raccomandazione 04/10 relativa alla conservazione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dall'ICCAT (reperibile all'indirizzo Internet: http://www.iccat.es).

- la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC)[7] e

- l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico settentrionale (NAFO)[8].

7. CONCLUSIONI

Benché non sempre esaustive, le informazioni sul funzionamento del regolamento n. 1185/2005 trasmesse dagli Stati membri alla Commissione sembrano confermare il raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti.

La pratica dello spinnamento, che consiste nel conservare unicamente le pinne di squalo e nel rigettare in mare le carcasse, non sembrava particolarmente diffusa nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (essa era già stata vietata da alcuni Stati membri). L'obiettivo principale del regolamento n. 1185/2005 era pertanto di evitarne l'ulteriore diffusione.

Come previsto, le ripercussioni del regolamento sulle flotte pescherecce europee sono di fatto piuttosto limitate e riguardano essenzialmente aspetti amministrativi (concessione di permessi speciali da parte delle autorità competenti e ulteriore documentazione richiesta ad alcuni operatori ai fini di una migliore tracciabilità). Tali ripercussioni riguardano sostanzialmente le flotte pescherecce con palangari di superficie di alcuni Stati membri e hanno un impatto limitato sulle attività di pesca in quanto tali.

Nonostante due Stati membri ritengano che l'attuale rapporto massimo del 5% tra peso delle pinne e peso vivo totale delle catture di squali non risponda alla situazione effettivamente riscontrata in alcuni casi specifici per i quali si disponeva di dati scientifici, gli Stati membri non hanno segnalato particolari difficoltà degli operatori a conformarsi alla normativa vigente, come è confermato anche dai risultati dei controlli. Inoltre non risulta che l'attuale regolamento, se correttamente applicato e fatto rispettare, possa dar adito a fenomeni significativi di ricorso "legale" alla pratica dello spinnamento nel rispetto del limite del 5%. Tenuto conto della necessità di norme proporzionali e applicabili, una modifica del vigente regolamento non è giustificata allo stadio attuale. È tuttavia auspicabile alcuni Stati membri migliorino l'attuazione di determinati aspetti, con particolare riguardo ai criteri applicabili alla concessione dei permessi di pesca speciali e agli obblighi di relazione.

La Commissione continuerà a sorvegliare l'applicazione del vigente regolamento sulla base delle relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente.

6 Risoluzione C-50-03 relativa alla conservazione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca praticate nell'Oceano Pacifico orientale (reperibile all'indirizzo Internet: http://www.iattc.org).

7 Risoluzione 05-05 relativa alla conservazione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla IOTC (reperibile all'indirizzo Internet: http://www.iotc.org).

8 Misure di conservazione e di attuazione della NAFO adottate in occasione della riunione annuale del 2005 (19-23 settembre 2005) – Cfr. http://www.nafo.int.

Allegato
Trasmissione delle relazioni nazionali

Relazioni 2003

Al 1º maggio 2004, termine ultimo per la trasmissione delle relazioni, non era pervenuta alla Commissione nessuna relazione per il periodo di attuazione del regolamento nel 2003. Un primo sollecito è stato inviato il 19 maggio 2005 a tutti i 13 Stati membri interessati (i paesi dell'UE-15 ad eccezione di AT e LU). Un secondo sollecito è stato trasmesso il 6 ottobre 2004 a cinque Stati membri (FR, ES, NL, SW, FI). L'ultima relazione per il 2003 è stata trasmessa alla Commissione il 15 marzo 2005 (SE – la relazione verteva sia sul 2003 che sul 2004). Mentre le relazioni di alcuni Stati membri, benché non particolarmente circostanziate, potevano essere considerate sufficienti (soprattutto per i paesi che non avevano rilasciato permessi di pesca speciali), quelle di altri Stati membri non contenevano gli elementi minimi previsti dal regolamento n. 1185/2005.

Relazioni 2004

Al 1º maggio 2005 l'unica relazione pervenuta alla Commissione era quella della SE. Il 19 maggio 2005 sono state trasmesse a 19 Stati membri[9] note intese a rammentare l'obbligo di presentare relazioni circostanziate e/o a chiedere complementi di informazione per il 2003. Un secondo sollecito è stato inviato all'inizio di agosto 2005 a sei Stati membri (FI, IE, IT, MT, NL e SI) che non avevano ancora trasmesso alla Commissione i dati relativi al 2004. Dopo aver esaminato le relazioni presentate per il 2004, i servizi della Commissione hanno dovuto chiedere complementi di informazione a 12 Stati membri.

Situazione al 30 settembre 2005

Al 30 settembre 2005 Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi e Slovenia non avevano ancora trasmesso le rispettive relazioni per il 2004.

Inoltre a tale data non erano ancora pervenuti i complementi di informazione richiesti a Cipro, Estonia, Grecia, Spagna, Lettonia, Portogallo e Regno Unito.

La tabella che segue riassume la situazione relativa a ciascuno Stato membro.

[9] UE-25, ad eccezione degli Stati non costieri (AT, LU, SK, CZE, HU) e di SE e ES, che hanno trasmesso nel frattempo le rispettive relazioni.

Stato membro	Data della relazione 2003 *	Data della relazione 2004 *	Osservazioni (al 30.9.2005)
BE	7.6.2004	9.6.2005 (29.8.2005: complementi di informazione)	Informazioni comunicate con trattazione dei punti principali
CY	/	28.6.2005	Complementi di informazione richiesti in data 16.8.2005
DK	3.9.2004	4.7.2005	Informazioni comunicate con trattazione dei punti principali
DE	22.7.2004	13.6.2005 (29.9.2005: complementi di informazione)	Informazioni sostanzialmente comunicate – necessità di chiarire alcuni aspetti
EE	/	8.6.2005	Complementi di informazione richiesti in data 16.8.2005
EL	14.6.2004	22.7.2005	Complementi di informazione richiesti in data 8.9.2005
ES	16.11.2004	18.5.2005	Complementi di informazione richiesti in data 16.8.2005
FI	4.11.20047	20.9.2005	Informazioni comunicate con trattazione dei punti principali
FR	2.2.2005	1.7.2005	Informazioni comunicate con trattazione dei punti principali
IE	6.8.2004		Secondo sollecito trasmesso in data 4.8.2005
IT	28.7.2004		Secondo sollecito trasmesso in data 4.8.2005
LT	/	16.6.2005 (2.9.2005: complementi di informazione)	Informazioni comunicate con trattazione dei punti principali
LV	/	6.6.2005	Complementi di informazione richiesti in data 16.8.2005
MT	/		Secondo sollecito trasmesso in data 4.8.2005
NL	22.10.2004		Secondo sollecito trasmesso in data 4.8.2005
PL	/	6.6.2005 (29.8.2005: complementi di informazione)	Informazioni comunicate con trattazione dei punti principali
PT	19.7.2004	18.7.2005	Complementi di informazione richiesti in data 8.9.2005
SE	15.3.2005	15.3.2005 (21.7.2005: complementi di informazione)	Informazioni comunicate con trattazione dei punti principali
SI	/		Secondo sollecito trasmesso in data 4.8.2005
UK	30.7.2004	26.5.2005	Complementi di informazione richiesti in data 16.8.2005

* Queste date potrebbero non coincidere esattamente con le date di ricevimento delle relazioni, in particolare in funzione della procedura utilizzata per la trasmissione e il ricevimento da parte dei servizi della Commissione.

Si rammenta che i seguenti Stati membri: AT, CZ, HU, LU e SK non sono interessati dal regolamento n. 1185/2005.